



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 132 del 03/11/2006.

Modificato con:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 27/07/2009;*
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 14/10/2011;*
- deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n. 12 del 07/08/2015;*
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 20/02/2025.*

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Lo Statuto del Comune di Scicli definisce le finalità, le funzioni, gli obiettivi, i compiti e le norme fondamentali per la sua organizzazione ed il suo funzionamento nel rispetto dei caratteri specifici delle tradizioni storiche, linguistiche, culturali, civili e religiose della Comunità locale.

Art. 2 - Compiti del Comune

1. Il Comune di Scicli, Ente Locale autonomo riconosciuto dall'ordinamento generale della Repubblica, rappresenta la comunità insediata sul proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Si riconosce come comunità aperta anche nei rapporti e nel rispetto dei cittadini non residenti.
2. Esercita la propria autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nel quadro delle norme costituzionali, secondo i principi fissati dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.
3. Attua, a mezzo dei propri organi e con l'ausilio degli Istituti di partecipazione popolare, l'indirizzo politico amministrativo per l'esercizio delle funzioni nell'interesse della collettività Comunale, secondo le modalità fissate dallo Statuto.
4. Promuove e realizza rapporti di collaborazione, cooperazione e associazionismo con lo Stato, la Regione, la Provincia, gli altri Enti Locali comunitari ed istituzionali, per la migliore realizzazione dei servizi e per lo sviluppo economico della popolazione, secondo i principi della complementarietà, sussidiarietà e solidarietà fra i diversi livelli di autonomia.
5. Favorisce e coordina l'attività di soggetti pubblici e privati nell'ambito del proprio territorio, per la realizzazione dello sviluppo economico, sociale e culturale della propria comunità, anche mediante la promozione della più ampia partecipazione dei cittadini.
6. Tutela le risorse naturali e ambientali, adottando e promuovendo le misure necessarie per la eliminazione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

Art. 3 - Territorio ed emblema comunale

1. Il Comune di Scicli si estende per Km² 137.54, confina con i Comuni di Ragusa e Modica ed il Mare Mediterraneo, per una fascia di circa 18 Km.
2. Il territorio del Comune comprende, oltre al capoluogo, le frazioni di Donnalucata, Sampieri, Cava D'Aliga - Bruca e Playa Grande.
3. Le frazioni, quali centri di decentramento comunale, svolgono le rispettive funzioni secondo le norme statutarie oltre che di specifici regolamenti proposti dagli organismi di partecipazione.
4. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
5. Il Comune di Scicli ha sede in Scicli. Gli organi del Comune si riuniscono nella sede Comunale ubicata nel Palazzo Municipale, ma possono riunirsi anche in località diversa dal capoluogo.
6. Il Comune ha come segno distintivo lo stemma civico che appare circoscritto da rami di alloro e quercia, sormontato da corona di dominio feudale con un leone con corona radiata in atto di salire su tre monti decrescenti da sinistra a destra, il tutto dorato in campo azzurro.
7. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone: drappo rettangolare di velluto cremisi, con al centro riportato, in colori dorati, lo stemma del Comune.

Art. 4 – Funzioni

1. Il Comune di Scicli esercita:
 - a. le funzioni amministrative proprie;
 - b. le funzioni attribuite o delegate dallo Stato;
 - c. le funzioni attribuite o delegate dalla Regione.
2. Le funzioni amministrative proprie, salvo quelle riservate espressamente allo Stato e alla Regione, sono:
 - a. le strutture ed i servizi necessari per la popolazione e l'assetto del territorio;
 - b. la disciplina e l'organizzazione dei Servizi Sociali;
 - c. l'assetto e l'utilizzo del territorio;
 - d. lo sviluppo economico della collettività comunale;
 - e. la cura degli altri aspetti degli interessi della comunità che rappresenta nei confronti degli enti comunitari di livello superiore e di qualsiasi altro ente ed organismo nazionale o internazionale. All'esercizio di tali funzioni sono destinati i mezzi finanziari e patrimoniali propri del Comune.

3. I servizi delegati dallo Stato sono quelli indicati dalla normativa vigente in materia. L'onere sopportato dal Comune per tali servizi viene evidenziato in sede di bilancio preventivo e consuntivo e non può superare l'ammontare delle risorse espressamente fornite dallo Stato, salvo espressa deliberazione motivata del Consiglio. Le ulteriori funzioni amministrative per servizi affidati dallo Stato sono esercitate dal Comune secondo i rapporti finanziari fissati dalla legge dello Stato.
4. Le funzioni attribuite o delegate dalla Regione sono esercitate dal Comune secondo la normativa e gli indirizzi fissati dalla Regione stessa. Il relativo onere viene evidenziato in sede di bilancio preventivo e consuntivo e non può superare il limite delle risorse espressamente fornite dalla Regione, salvo espressa deliberazione motivata del Consiglio.

Art. 5 - Obiettivi fondamentali

1. Il Comune di Scicli ispira il suo ordinamento ai principi del rispetto della dignità e della libertà dell'uomo, della solidarietà sociale, dell'uguaglianza, della tolleranza e dell'accoglienza. Opera per rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che ne impediscono la piena affermazione; opera per l'attuazione dei diritti dei minori, dei portatori di handicap, degli anziani, per la prevenzione ed il superamento del disagio giovanile. Si impegna per la tutela della famiglia, degli emarginati, dei disoccupati, degli immigrati e dei settori più deboli della popolazione sviluppando sull'intero territorio i Servizi Sociali, anche in concorso con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di cittadini, e promuovendo iniziative economiche pubbliche e private anche sotto la forma dell'associazionismo cooperativo.
2. Il Comune di Scicli riafferma il patrimonio morale, politico, culturale della propria tradizione democratica fondata sui valori della libertà, del lavoro, della giustizia sociale e della tolleranza. Promuove iniziative idonee a diffondere tra i cittadini la cultura della pace, della non violenza e dell'accoglienza. Promuove sotto ogni aspetto la lotta contro la cultura della mafia e del delitto e con il coinvolgimento della scuola e della società civile, mediante azioni positive, a diffondere i principi della legalità e dell'autorità dello Stato, della tutela dei diritti dei cittadini, della pari dignità, con l'espresso rifiuto della cultura del favore personale, dell'omertà e dell'opportunismo.
3. Il Comune di Scicli riconosce come valore fondamentale la cittadinanza degli uomini e delle donne nella loro dualità di genere; è impegnato per creare le

condizioni di pari opportunità nello svolgimento della vita sociale in tutti i suoi aspetti.

4. Opera per rendere effettivo il diritto al lavoro ed allo studio e si attiva per la eliminazione di tutte le discriminazioni comprese quelle di genere, anche riconoscendo il valore delle associazioni di volontariato locale che si attivano per tale fine.
5. Riconosce come valore positivo per la comunità locale il carattere multietnico della società fondata sul rispetto reciproco e sulla valorizzazione delle diverse culture. Promuove i processi di integrazione internazionale della comunità locale con particolare riguardo all'Europa ed all'area del Mediterraneo.
6. Riconosce e tutela il diritto alla casa di ogni cittadino. Provvede per l'ordinato assetto del territorio mediante gli strumenti di pianificazione, garantendo la partecipazione di tutti alla formazione degli strumenti urbanistici. Riconosce il valore del patrimonio artistico, culturale ed ambientale ed opera per il rispetto, la salvaguardia dello stesso. Opera per una migliore qualità della vita mediante interventi razionali e di miglioramento del tessuto urbano e del territorio. Promuove iniziative per la prevenzione del rischio sismico ed idrogeologico.
7. Riconosce il diritto alla salute ed alla salubrità dell'ambiente di quanti vivono nel suo territorio. Opera, anche con il concorso di altre istituzioni, per rendere effettivo il diritto alla salute ed attua interventi o promuove iniziative, con o presso le altre istituzioni, per la conservazione e la difesa dell'ambiente, per la eliminazione delle cause di inquinamento.
8. Riconosce il valore educativo della pratica sportiva e del tempo libero. Promuove, anche in concorso con altre istituzioni, le iniziative necessarie per favorire lo sviluppo dello sport e della pratica in forma associativa del tempo libero.
9. Promuove lo sviluppo delle attività economiche, della cooperazione, delle attività artigianali e della pesca. Riconosce la grande trasformazione sociale ed economica legata allo sviluppo dell'agricoltura. Favorisce, anche in concorso con altre istituzioni, la ricerca ed ogni altra idonea iniziativa per il miglioramento quantitativo e qualitativo della capacità produttiva del territorio e per la tutela della salute dei lavoratori. Riconosce il ruolo delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e degli ordini professionali, più rappresentativi a livello nazionale, sia quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi, sia quali interlocutori attivi e propositivi nella ricerca delle migliori soluzioni dei problemi della vita collettiva ed in particolare nelle scelte di politica economica.
10. Promuove lo sviluppo del turismo ed il razionale utilizzo delle risorse naturali,

paesaggistiche e del patrimonio naturale delle coste e del mare, con l'assieme del suo patrimonio storico e artistico, beni essenziali della comunità.

11. Il Comune promuove idonee iniziative per diffondere tra i cittadini il rispetto della natura e degli animali.
12. Concorre, con la partecipazione all'attività politica ed amministrativa, con l'accesso agli atti e documenti, con l'informazione, il metodo della programmazione e della consultazione dei cittadini nelle sedi e nei modi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento, a garantire l'imparzialità, la trasparenza e l'efficienza dell'Amministrazione Comunale.
13. Promuove e favorisce i programmi di gemellaggio con altri Comuni nazionali ed esteri.
14. Per la gestione dei servizi comunali il Comune, ove non ritenga di effettuarne direttamente l'esercizio, potrà provvedere secondo quanto previsto dalla normativa vigente *ratione temporis*.
15. Ai fini del presente Statuto e del Regolamento in esso richiamati sono cittadini di Scicli tutti gli uomini e le donne che a qualsiasi titolo abitano, dimorano, svolgono attività lavorative nel territorio del Comune di Scicli.
16. Il Comune assume tutti i compiti relativi alla cura degli interessi della comunità rappresentata, secondo le leggi vigenti in materia.
17. Il Comune di Scicli riconosce il diritto umano dell'acqua come bene comune pubblico. Conferma il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato ed il principio che tutte le acque superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà. Riconosce che il servizio integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini.

Art. 6 - Albo Pretorio – Informazione

1. Ai sensi dell'art.32 della legge 69/2009 e successive modificazioni e integrazioni è istituito l'Albo Pretorio on - line.
2. Il Segretario, avvalendosi degli uffici, cura la pubblicazione degli atti, secondo le normative vigenti in materia.

Art. 7 - Sindaco e Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva dello stesso, promuove l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva sulle materie previste da apposito regolamento deliberato dal Consiglio Comunale degli adulti.

TITOLO II - GLI ORGANI DEL COMUNE

CAPO I

Art. 8 - Il Consiglio Comunale

1. L'elezione del Consiglio, le sue competenze, la durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica, sono regolate dalla normativa vigente in materia e dal Regolamento del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio Comunale, in prima seduta, elegge, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e con scrutinio segreto, il Presidente del Consiglio. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal vice Presidente e in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
3. Il vice Presidente è eletto dal Consiglio Comunale secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento.
4. Il distintivo del Presidente del Consiglio Comunale è una fascia bicolore, azzurra e bianca, da utilizzare nelle cerimonie o ricorrenze in cui è presente il Sindaco.

Art. 9 - Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio costituisce uno dei poli di determinazione dell'indirizzo politico, programmatico e amministrativo del Comune, ne verifica l'attuazione e controlla l'attività amministrativa del Comune.
2. Il Consiglio è titolare della potestà normativa e regolamentare, esercita le funzioni e delibera gli atti fondamentali indicati dalla normativa vigente.
3. Il Consiglio esprime, sia all'atto della nomina, sia in occasione della deliberazione dei bilanci e degli atti di straordinaria Amministrazione ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in enti, aziende, organismi societari ed associativi secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune e può proporre la revoca nei confronti dei membri nominati, sulla base di congrua e valida motivazione.

4. Il Consiglio adotta risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale ed internazionale.
5. Il Consiglio Comunale esercita, nell'ambito delle proprie competenze, le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento per le attività:
 - a. degli organi e della struttura operativa del Comune di Scicli;
 - b. delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuate per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
6. Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal Regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al quarto comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali, approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'Amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo Statuto e la programmazione generale adottata.
7. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio stabilisce le modalità per fornire ai consiglieri servizi, attrezzature e risorse finanziarie ed all'organo le strutture per il funzionamento. Il Regolamento disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari, regolarmente costituiti, nonché delle risorse economiche da attribuire alla Presidenza del Consiglio e alle Commissioni Consiliari per le spese istituzionali connesse alla funzione.
8. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 10 - Procedure di convocazione

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente cui compete la determinazione della data dell'adunanza e la diramazione degli avvisi di convocazione.
2. La convocazione del Consiglio è disposta:

- a. per iniziativa del Presidente;
 - b. per domanda motivata di 1/5 dei Consiglieri in carica;
 - c. su richiesta del Sindaco.
 - d. Su iniziativa dell'Assessore Regionale agli Enti locali nei casi previsti dalla legge e previa diffida.
3. Gli avvisi di convocazione devono contenere all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalle leggi o dal presente Statuto e, compatibilmente con questi, sarà data precedenza alle proposte del Sindaco.
 4. L'ordine del giorno è predisposto secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio.
 5. Il Consiglio Comunale è convocato con procedura d'urgenza, nei modi e nei termini previsti dal regolamento del Consigli Comunale. Quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti e indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei consiglieri, dietro convocazione della conferenza dei Capigruppo, degli atti relativi iscritti all'ordine del giorno.
 6. Nei casi di convocazione del Consiglio, su richiesta del Sindaco o di 1/5 dei Consiglieri Comunali, l'adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, inserendo *esclusivamente* all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.
 7. Il Presidente, prima di convocare il Consiglio Comunale, assicura, durante la conferenza dei Capi Gruppo, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio con la partecipazione, se del caso, dei Responsabili dei Settori interessati.
 8. L'avviso della convocazione è consegnato ai singoli Consiglieri nei termini e secondo le modalità stabilite dalla legge e dal Regolamento, anche tramite PEC.
 9. Il Regolamento disciplina le forme di pubblicizzazione delle sedute del Consiglio Comunale. L'elenco degli affari da trattare deve, a cura del Segretario, essere pubblicato nell'Albo Pretorio nei termini di cui al successivo art. 11.
 10. Il Consiglio Comunale si riunisce nella sede municipale, salvo diversa e motivata determinazione del Presidente, sentita la conferenza dei Capi Gruppo.
 11. In caso di comprovate necessità legate ad emergenze sanitarie ed eventi particolari, i lavori del Consiglio Comunale si potranno svolgere in modalità sincrona, in videoconferenza, su piattaforma telematica utilizzando l'utenza dell'Amministrazione Comunale.

Art. 11 - Programmazione consiliare

1. La programmazione dei lavori del Consiglio è discussa e definita dalla conferenza dei Capi Gruppo, convocata e presieduta dal Presidente ed in assenza dal Vice Presidente.
2. La conferenza dei Capi Gruppo si ritiene validamente costituita se sono rappresentati il 50% dei Consiglieri.
3. La conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio e ad essa compete:
 - a. di pronunciarsi su tutte le questioni che il Presidente o il Sindaco intende sottoporle o che i Capi Gruppo promuovono;
 - b. di esprimere parere su questioni riguardanti l'interpretazione del Regolamento;
 - c. Di coadiuvare il Presidente nell'organizzazione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.
4. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio è fissato dal Presidente.
5. Per problemi di particolare complessità o di speciale rilevanza politica, il Consiglio Comunale su richiesta di $\frac{1}{4}$ dei consiglieri in carica, può sentire il parere degli esperti.
6. L'avviso di convocazione, recante l'ordine del giorno, deve essere pubblicato nell'Albo Pretorio on – line e nelle sedi delle Consulte; è consegnato ai singoli consiglieri nei termini e secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.
7. Gli elenchi degli affari da trattarsi, in aggiunta a quelli già iscritti nell'ordine del giorno, debbono essere comunicati ai consiglieri con avviso da consegnarsi nei modi e termini stabiliti dal comma precedente.
8. Nei casi di urgenza, la consegna dell'avviso con gli elenchi previsti dai commi precedenti può aver luogo anche ventiquattro ore prima; ma in tal caso ogni deliberazione, su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti, può essere differita al giorno seguente.
9. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia iscritta all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima o 24 ore prima, nei casi di urgenza.

Art. 12 - Sedute del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica, salvo i casi previsti dalla legge o dal Regolamento a tutela dei diritti di riservatezza, o quando eventuali casi di ordine pubblico lo consigliano.
2. L'attività del Consiglio Comunale ed il suo funzionamento sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio Comunale, per gli aspetti non regolati dalla legge.
3. Le deliberazioni del Consiglio Comunale in caso di urgenza, possono essere

dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 13 - Adempimenti preliminari dopo le elezioni

1. La prima convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente uscente.
2. Qualora il Presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal Consigliere anziano. È consigliere anziano colui che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, al quale spetta, in ogni caso, la Presidenza provvisoria dell'assemblea fino all'elezione del Presidente.
3. Il Consiglio Comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione di un Presidente per la cui elezione è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il Consiglio elegge, altresì, un Vice Presidente con le stesse modalità previste per il Presidente.
4. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
5. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente con l'ordine del giorno e gli adempimenti previsti dalla legge, dallo Statuto compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del Sindaco.
6. Il Presidente convoca il Consiglio Comunale entro 10 giorni dalla sua elezione per procedere ad eleggere il Vice Presidente.
7. Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il Segretario Comunale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica per il controllo sostitutivo.

Art. 14 - Revoca Presidente e Vice Presidente del Consiglio Comunale

1. Nei confronti del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale può essere presentata una mozione motivata di revoca.
2. Il potere di revoca degli stessi viene esercitato per gravi inadempienze connesse alle attività istituzionali.
3. La mozione di revoca deve essere sottoscritta da due quinti dei Consiglieri

- Comunali assegnati ed è posta in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dal ricevimento della stessa al protocollo generale del Comune.
4. La mozione, votata per appello nominale ed approvata da almeno due terzi dei componenti del Consiglio, determina la cessazione della carica da Presidente.
 5. Analogamente si procede per il Vice Presidente del Consiglio.

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice- Presidente. In caso di assenza o impedimento del Vice-Presidente, o negli altri casi previsti dalla legge, dal presente Statuto o dal regolamento, è presieduto dal consigliere più anziano per preferenze individuali. Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio. Il Sindaco e i membri della Giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.
2. Ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende adottata quando ha ottenuto il voto della maggioranza assoluta dei presenti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge ed il presente Statuto prescrivono espressamente maggioranze speciali di votanti.
3. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese salvo che la legge o il Regolamento del Consiglio non dispongano lo scrutinio segreto.
4. Il Presidente del Consiglio, per l'espletamento delle proprie funzioni, si avvale delle strutture esistenti nel Comune secondo quanto previsto nel presente Statuto.

Art. 16- Ufficio di Segreteria del Presidente

1. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio si avvalgono dell'Ufficio di Segreteria per assicurare il collegamento politico – istituzionale con il Sindaco ed i gruppi consiliari. Tale Ufficio coordina le attività delle Commissioni Consiliari, garantisce ai singoli Consiglieri Comunali le necessarie autonomie funzionali ed assicura al Consiglio Comunale ogni supporto tecnico ed operativo per svolgere, quale organo di controllo e verifica dell'attività amministrativa oltre che di indirizzo, le proprie funzioni.
2. Il Regolamento del Consiglio Comunale definisce le modalità relative alla sua costituzione, al suo funzionamento e al personale da destinare.

**Art. 17 - Assistenza alle sedute
e verbalizzazione**

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni del Consiglio con il compito di redigere il processo verbale della seduta e di rendere il parere tecnico-giuridico sui quesiti posti dal Presidente e dai Consiglieri.
2. Nel caso in cui il Segretario non è presente nella sala delle adunanze è sostituito da chi ne ha le funzioni vicarie.
3. Nelle deliberazioni adottate dal Consiglio oltre all'indicazione dell'oggetto, numero dei presenti, numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti, debbono essere inserite sinteticamente le dichiarazioni dei singoli intervenuti nel dibattito e la eventuale dichiarazione di voto.
4. Il verbale della seduta e le deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Il Presidente ed il Segretario sottoscrivono, altresì, gli originali degli atti e dei documenti allegati alla delibera, facenti parte integrante della stessa. Gli allegati possono essere altresì siglati nella seduta da qualunque consigliere che ne faccia esplicita richiesta.
5. Il Consiglio approva i processi verbali delle sedute nei tempi con le modalità stabilite dalla legge.
6. Copia delle deliberazioni del Consiglio Comunale, contestualmente alla loro pubblicazione, deve essere trasmessa ai Capi Gruppo.
7. Qualora il Consiglio Comunale debba deliberare in materia cui il Collegio dei Revisori è tenuto ad esprimere parere o ad esercitare attività di controllo secondo normativa vigente, si devono invitare a partecipare alla seduta i componenti il Collegio.

Art. 18 - Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Gli adempimenti relativi alle surrogazioni debbono avvenire entro il termine di quindici giorni dal verificarsi dell'evento.
3. Il Consiglio provvede alla convalida dei Consiglieri eletti nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.
4. I Consiglieri Comunali possono formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, possono esercitare il diritto di iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio.

5. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alla seduta del Consiglio e di partecipare alle sedute delle Commissioni delle quali fanno parte.
6. I Consiglieri eletti formano gruppi consiliari secondo le norme regolamentari di funzionamento del Consiglio. È consentito costituire un gruppo consiliare purché lo stesso si riconosca in un gruppo parlamentare. Nel caso in cui in una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute rappresentanze e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Il consigliere eletto ai sensi dell'art.3 comma 4 bis della legge n.17/2016, dopo la convalida acquisisce la carica di capogruppo.
7. La posizione giuridica dei Consiglieri Comunali è regolata dalla legge.
8. Nell'esercizio del potere di iniziativa il Consigliere si avvale, sotto il profilo della redazione tecnica, degli uffici comunali specificatamente previsti secondo le modalità che saranno stabilite dal Regolamento.
9. Il Consigliere Comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato.
10. Il Consigliere più anziano per preferenze individuali esercita le funzioni che la legge, lo Statuto ed il Regolamento assegnano al Consigliere anziano.
11. I Consiglieri Comunali non possono essere nominati dal Sindaco o eletti dal Consiglio Comunale per incarichi in altri Enti, anche in rappresentanza del Comune.
12. Il Sindaco ha facoltà di conferire a uno o più Consiglieri Comunali una delega avente ad oggetto incarichi di studio su determinate materie e di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implicino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici. Il consigliere incaricato ha diritto di ricevere, nell'espletamento del proprio mandato, la necessaria collaborazione della struttura comunale.

Art. 19 – Dimissioni, decadenza, sospensione e rimozione

Le dimissioni, la decadenza, la sospensione e la rimozione del Consigliere Comunale sono regolate dalla normativa vigente in materia e dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 20 - Conflitto di interesse

1. Il Consigliere che per motivi professionali, di parentela o di altra natura abbia interesse in una alla deliberazione in oggetto deve fare esplicita dichiarazione all'inizio del dibattito ed assentarsi dal dibattito e dalla votazione.
2. La legge e il Regolamento esplicitano i casi che integrano ipotesi di conflitto di

interessi.

Art. 21 - Accesso agli atti ed uffici del Consigliere

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché delle sue aziende, o enti dipendenti, tutte le notizie e informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge o dal Regolamento.
2. Con apposito Regolamento sarà regolata la materia di cui al 1° comma.

Art. 22 - Commissioni Consiliari

1. Sono istituite le Commissioni Consiliari Permanenti il cui funzionamento è disciplinato dal Regolamento del Consiglio Comunale, che ne determina il numero e le competenze. Sono nominate dal Presidente del Consiglio con propria ordinanza, su designazione dei Capi Gruppo Consiliari, in modo da rispecchiare la proporzione tra i Gruppi Consiliari, nel rispetto della rappresentanza di entrambi i generi.
2. Le Commissioni possono avvalersi di esperti, anche esterni all'Amministrazione, in particolare: rappresentanti della società civile organizzata, dirigenti e personale del Comune, Amministratori e dirigenti di aziende speciali e di istituzioni
3. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento consiliare.

Art. 23 - Commissioni Speciali

1. Su richiesta della Giunta, di 1/3 dei Consiglieri Comunali, su istanza sottoscritta, con firma autenticata, da almeno 50 cittadini residenti che abbiano compiuto il 16° anno di età, il Consiglio Comunale delibera, entro trenta giorni dalla richiesta, l'istituzione al suo interno di Commissioni Speciali con funzione consultiva, propositiva, di indagine e studio su tematiche di particolare rilevanza, definendone composizione e modalità di funzionamento e disciplinandole in appositi regolamenti.
2. Quando non è specificato diversamente da Regolamento, le procedure di lavoro eseguite sono quelle previste per le Commissioni Consiliari, con obbligo di motivazione delle risoluzioni e esplicitazioni delle posizioni minoritarie. Le

risoluzioni delle Commissioni Speciale devono essere rese pubbliche con le forme previste dal regolamento.

3. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione di Commissioni Speciali per l'esame e la risoluzione su particolari questioni o problemi, anche prevedendo la partecipazione di membri che non siano Consiglieri e anche di esperti in materia.
4. Le Commissioni Speciali sono nominate dal Presidente del Consiglio, su designazione dei Capi Gruppo Consiliari, in modo da rispettare la proporzionalità.

Art. 24 - Elezioni di competenza consiliare

Nell'osservanza delle norme poste a tutela delle minoranze, la votazione avviene con voto limitato ad uno, risultando eletti i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti.

Art. 25 - Regolamento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale approva, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati il proprio Regolamento interno che ne disciplina l'attività e l'esercizio delle funzioni.
2. Il Regolamento contiene disposizioni su tutte le materie esplicitamente rinviate ad esso dal presente Statuto, e quanto implicitamente derivante dall'organizzazione e funzionamento dell'organo e dell'esercizio di competenza.

Art. 26 - Pubblicità della situazione patrimoniale e delle spese elettorali

1. Gli atti di cui alla L.R. 15 novembre 1982 n° 128 e successive integrazioni di cui alla L.R. 1/9/1993, n° 26, relativi alla situazione patrimoniale, ai redditi e alle spese elettorali dei Consiglieri Comunali, organi monocratici e Assessori Comunali sono depositati presso la Segreteria del Comune, e sono liberamente consultabili da chiunque.
2. Gli atti di cui al presente articolo devono essere depositati entro novanta giorni dalla proclamazione.

CAPO II – LA GIUNTA

Art. 27 - Composizione della Giunta Comunale Nomina, cessazione dalla carica, Presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero **di assessori** pari a quello **massimo** fissato dalla Legge Regionale vigente.
2. La Giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della Giunta è compatibile con quella di Consigliere Comunale fino ad un massimo del 50% dei propri componenti.
3. Non possono far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, i parenti ed affini fino al 2° grado, del Sindaco, di altro componente della Giunta e dei Consiglieri Comunali.

Art. 28 - Relazione sullo stato di attuazione del programma

1. Ogni anno, a decorrere dalla data di insediamento, il Sindaco presenta una relazione scritta al Consiglio Comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti.
2. Il Consiglio Comunale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
3. Il Sindaco partecipa alla seduta del Consiglio Comunale dedicata alla valutazione della relazione di cui al presente articolo.

Art. 29 - Revoca componenti della Giunta

1. In caso di grave comportamento contraddittorio od omissivo rispetto agli impegni programmatici assunti, il Sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della Giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al Consiglio Comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il Consiglio Comunale può esprimere valutazioni. Contemporaneamente alla revoca, il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi

Assessori. Ad analoga nomina il Sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della Giunta.

2. Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del Sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al Consiglio Comunale e all'Assessorato regionale degli Enti Locali.

Art. 30 - Mozione di sfiducia

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale da due terzi dei Consiglieri assegnati con arrotondamento all'unità superiore. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi del comma 4 dell'art.1 L.R. n. 35/1997 e ss.mm.ii..

Art. 31 - Disciplina e pubblicità dei lavori

1. La Giunta si riunisce in seduta non pubblica e delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti a maggioranza dei voti.
2. I verbali della Giunta sono consultabili dal pubblico, salvo nei casi di segreto d'ufficio previsti dalla legge e dal Regolamento.
3. Su decisione del Sindaco la Giunta può riunirsi in seduta pubblica.
4. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e i Revisori possono assistere alle riunioni ordinarie della Giunta senza diritto di voto. La partecipazione è obbligatoria per gli argomenti dell'ordine del giorno di diretta attuazione degli indirizzi fissati dal Consiglio o di attività propositiva o di impulso per il Consiglio stesso.

Art. 32 - Funzioni della Giunta

Sono riservate alla Giunta le delibere per le materie indicate nell'art. 15, comma 3, della L.R. 3/12/1991, n.44 e successive modifiche, nonché quelle di cui al presente Statuto, che non siano di competenza del Consiglio.

CAPO III – IL SINDACO

Art. 33 - Il Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta la comunità locale, sovrintende all'attività dei Servizi e degli Uffici, cura l'esecuzione degli atti, esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi stabiliti dalla legge della Repubblica.
2. Il Sindaco è garante del rispetto delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti: egli è responsabile dell'esercizio delle funzioni statali e regionali delegate al Comune di Scicli.
3. Il Sindaco, prima di assumere le funzioni, presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana. Analogo giuramento dovrà essere prestato dal Vice Sindaco per tutti i casi di sostituzione permanente del Sindaco.
4. Il Sindaco quale ufficiale di governo sovrintende:
 - alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle Leggi in materia di elettorale, di leva militare e di statistica;
 - all'emanazione di atti che gli sono attribuiti dalle Leggi e dai Regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
5. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune da portarsi a tracolla.
6. Il Sindaco indirizza e promuove l'attività della Giunta coordinando l'attività di ciascun Assessore secondo le indicazioni contenute nel suo programma di mandato, quale garante dell'attuazione e sviluppo dello stesso, sollecitando da

essi iniziativa, nell'attività amministrativa e di gestione in coerenza con quanto stabilito dalla Giunta.

7. Il Sindaco, per il costante perseguimento dell'indirizzo politico-amministrativo propositosi, può invitare ciascun Assessore a svolgere l'attività assegnatagli dalla Giunta e sostituirlo nel caso di permanente omissione o comportamento difforme.
8. Il Sindaco, rappresenta il Comune di Scicli negli accordi di programma sulla base di specifiche indicazioni della Giunta e del Consiglio.
9. Il Sindaco è tenuto a riferire e seguire gli indirizzi assunti, relazionando al Consiglio Comunale ove si debbano assumere decisioni che eccedono la sua competenza e quella della Giunta e nei casi previsti nella deliberazione che determina gli indirizzi stessi. Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
10. Il Sindaco stipula convenzioni con altri Comuni, Province o Enti Locali per il coordinamento dell'esercizio di funzioni e servizi determinati, previa delibera dell'organo competente.

Art. 34 - Attribuzione per materie

1. Il Sindaco è competente per:
 - a. la convocazione e la Presidenza della Giunta e il relativo ordine del giorno;
 - b. la convocazione dei comizi per i referendum, le consultazioni popolari, di cui è garante del corretto svolgimento secondo quanto previsto dal Regolamento;
 - c. la rappresentanza amministrativa ed in giudizio del Comune di Scicli;
 - d. il rilascio di autorizzazioni e concessioni di competenza comunale quando la legge o le norme regolamentari non prevedono la competenza dei dirigenti e/o Capi Settore;
 - e. la promozione di contatti ed incontri che garantiscono collaborazione e cooperazione con gli altri Comuni, la Provincia, la Regione, lo Stato e le istituzioni sociali;
 - f. la promozione e la stipula dei gemellaggi, sulla base di deliberazioni consiliari, favorendo relazioni e scambi internazionali;

- g. la sovrintendenza al regolare svolgimento delle funzioni delegate quale ufficiale di governo;
 - h. il coordinamento nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio, degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
2. Il Sindaco dispone degli Uffici e Servizi comunali, d'intesa con i dirigenti e/o Capi Settore ad essi preposti, ogni volta che ne ravvisi la necessità per il buon andamento dell'Amministrazione.
 3. Spettano al Sindaco, tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo Statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, del Segretario Comunale e dei dirigenti e/o Capi Settore. Il Sindaco non può nominare rappresentanti del Comune presso aziende, enti, istituzioni e commissioni, il proprio coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo grado.
 4. Il Sindaco è competente ad emettere ordinanze per l'esercizio delle sue funzioni.
 5. Il Regolamento individua le forme di pubblicità degli atti del Sindaco, anche ai fini della partecipazione dei cittadini secondo le modalità previste nel titolo VI del presente Statuto.
 6. Le competenze di cui alla lettera n) dell'articolo 32 della legge n° 142 del 1990, come introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge regionale n° 48/1991 e ss.mm.ii., sono attribuite al Sindaco.
 7. In caso di successione nella carica di Sindaco, il nuovo Sindaco può revocare e sostituire i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni anche prima della scadenza del relativo incarico.

Art. 35 - Incarichi ad esperti

1. Il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire, incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'Amministrazione.
1. Il numero degli incarichi di cui al comma 1° non può essere superiore a due.
1. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità così come previsto dalla legge. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente

motivato.

1. Il Sindaco annualmente trasmette al Consiglio Comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.

Art. 36 - Cessazione dalla carica di Sindaco per decadenza, dimissioni, morte, rimozione o impedimento permanente

1. La cessazione dalla carica di Sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della Giunta. Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione in Consiglio.
2. La cessazione del consiglio comunale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa comporta la nomina da parte dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica di un commissario, il quale resta in carica sino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale.
3. La cessazione del consiglio comunale per qualunque altra causa comporta la decadenza del sindaco e della rispettiva giunta e la nomina di un commissario. Le nuove elezioni avranno luogo alla prima tornata utile.

Art. 37 - Attività ispettiva del Consiglio

1. Il Sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei Consiglieri Comunali entro quindici giorni dalla loro presentazione presso la Segreteria del Comune.
2. Le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo sono rilevanti per l'applicazione dell'articolo 40 della legge n° 142/1990 così come recepito e modificato dall'art. 1, lettera g) della legge regionale n° 48/1991.

Art. 38 - Deleghe del Sindaco quale capo dell'Amministrazione

1. Il Sindaco può delegare a singoli Assessori con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.
2. Le deleghe sono conferite per settori organici di materie, individuati sulla base

della struttura operativa del Comune.

3. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione, può delegare la firma di atti di propria competenza, specificamente indicati nell'atto di delega, al Segretario Comunale, ai Capi Settore e/o dipendenti comunali. Le deleghe di cui al presente articolo conservano efficacia sino alla revoca o, qualora non vi sia stata revoca, sino all'attribuzione di una nuova delega nella medesima materia ad altra persona.

Art. 39 - Vice Sindaco

1. Il Sindaco nomina, tra gli Assessori, il Vice Sindaco.
2. Il Vice Sindaco assolve le funzioni vicarie del Sindaco nelle ipotesi previste dalle vigenti leggi.

TITOLO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E PERSONALE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 40 – Principi

1. L'ordinamento degli Uffici Comunali è regolato dal principio della efficienza, efficacia e continuità dei risultati e dei servizi resi alla comunità. In conformità dei criteri di autonomia, imparzialità dell'organizzazione, della funzionalità ed economicità della gestione, l'attivazione degli incarichi direzionali dovrà riflettere i requisiti di professionalità e di principi di responsabilità decisionale.
2. Per rendere effettivo il principio delle pari opportunità all'interno del proprio ente, il Comune di Scicli applica le direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - e le norme del Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi.
3. Il Comune di Scicli riconosce la necessità di una fattiva partecipazione di tutti i dipendenti per il miglioramento dell'organizzazione delle strutture e dei servizi tenendo scrupolosamente conto della normativa vigente in materia, e promuove a tale scopo le opportune forme di consultazione, in specie con le organizzazioni sindacali.

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 41 - Modelli e strutture organizzative

1. Gli uffici e servizi comunali sono razionalmente ordinati in relazione alla natura ed all'entità dei compiti da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
2. L'organizzazione del Comune di Scicli, è articolata in Settori, Servizi e Uffici, che potranno essere aggregati in aree funzionali ove oggettive esigenze organizzative lo richiedano, secondo le modalità previste dal Regolamento degli uffici e dei servizi.
3. Nel regolamento d'organizzazione possono essere disciplinate forme di collaborazione e coordinamento, con la costituzione di specifici gruppi di lavoro intersettoriali.
4. Per la realizzazione di specifici progetti o particolari finalità possono essere costituiti uffici obiettivo, quali unità organizzative costituite per tempo determinato, con specifica dotazione di personale e mezzi operativi che possono avvalersi delle collaborazioni di professionalità esterna all'Ente.

Art. 42 - Dotazione organica

La dotazione organica consiste nel numero complessivo delle unità di lavoro necessarie al Comune di Scicli per lo svolgimento dei compiti attribuiti, suddivise per categorie e profili professionali, in conformità all'apposito regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 43 - Ordinamento uffici e servizi

1. La Giunta Comunale con apposito Regolamento organico in conformità al presente Statuto e nel rispetto delle competenze attribuite ad altri organi provvede:
 - a. alla disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente;
 - b. alla determinazione della dotazione organica e dell'organigramma.
2. La Giunta Comunale determina la eventuale costituzione di gruppi di lavoro intersettoriali e di unità obiettivo con l'indicazione dell'area funzionale di riferimento.

Art. 44 - Uffici con ordinamento speciale

Possono essere costituiti uffici con ordinamento speciale in condizioni di particolare autonomia per compiti relativi ad attività interferenti con l'intera organizzazione comunale.

Art. 45 - Conferenza di organizzazione

1. Per un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili delle unità organizzative e per favorirne l'attività per progetti e programmi, è istituita la conferenza di organizzazione, presieduta e diretta dal Segretario Comunale, anche ai fini dell'esercizio della sua attività di coordinamento, e composta dai dirigenti e/o Capi Settore.
2. Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente dell'Ente per gli organi elettivi, per il Segretario Comunale, e per i Dirigenti e/o Capi Settore, alla conferenza spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzative, istruttorie, attuative ed ogni altra funzione attribuita dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi.
3. Ai lavori della conferenza possono partecipare il Sindaco e/o gli Assessori.
4. Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

Art. 46 - Ufficio Stampa e Comunicazione

1. È istituito l'ufficio stampa e comunicazione affidato ad idoneo personale iscritto all'ordine dei giornalisti. L'ufficio stampa ha il compito di pubblicizzare all'esterno le attività dell'Ente nelle sue diverse articolazioni “Sindaco, Giunta, Consiglio, Gruppo Consiliari”, e di curare le pubblicizzazioni.
2. La struttura del suddetto ufficio, i compiti ed il funzionamento saranno disciplinati dalla normativa vigente in materia.
3. Per garantire una corretta e periodica informazione, sui lavori del Consiglio Comunale, il presidente del Consiglio Comunale potrà autorizzare, tramite l'addetto dell'ufficio stampa senza alcun onere per il Comune, la trasmissione in diretta, da parte di emittenti televisive, di sedute o di specifiche attività consiliari.

Art. 47 – Biblioteca Comunale “Carmelo La Rocca”

1. Il Comune riconosce nella Biblioteca Comunale "Carmelo La Rocca" una struttura fondamentale per assolvere ai bisogni informativi e culturali della comunità ed una via attraverso la quale mettere a disposizione di tutti le testimonianze del pensiero dell'uomo e conservare la memoria della propria comunità.
2. Il Comune assicura l'autonomia culturale della propria Biblioteca.
3. Il Comune può gestire il Servizio della Biblioteca Comunale a mezzo di istituzione.
4. Il Comune istituisce servizi decentrati di Biblioteca pubblica previa modifica del vigente Regolamento.

CAPO III – SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE

Art. 48 - Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare, dipendente dal Ministero dell'Interno e iscritto all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.
2. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente:
 - a. svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo Statuto ed ai Regolamenti;
 - b. sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e/o Capi Settore, coordinandone l'attività e le modalità di svolgimento al fine di garantire il rispetto delle norme e delle regole che presiedono all'esercizio dell'attività stessa. Per gli Uffici e Servizi cui non è preposto un responsabile la direzione spetta al Segretario;
 - c. risolve i conflitti di competenza fra i Responsabili degli Uffici;
 - d. rivolge indirizzi e solleciti ai dirigenti e/o Capi Settore e nel caso di inottemperanza riferisce al Sindaco per opportuni interventi;
 - e. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - f. provvede a rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte e ad autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

- g. provvede alla registrazione, trascrizione e comunicazione, nei casi previsti dalla legge, e a tenere lo specifico repertorio;
- h. propone i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei vari Servizi;
- i. ove non sia individuato o individuabile un dirigente e/o Capo Settore incaricato della stipula del contratto, la stipula spetta al Segretario, nel qual caso la funzione di Ufficiale rogante è esercitata dal Vice Segretario;
- j. esercita le competenze non attribuite specificatamente ai dirigenti e/o Capi Settore dai Regolamenti e quelle conferitegli dal Sindaco.

Art. 49 - Il Vice Segretario Comunale

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la nomina di un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. Il funzionario incaricato delle funzioni vicarie di cui al comma 1 è individuato tra i dipendenti a tempo indeterminato del Comune e tra i Responsabili dei Settori di cui si compone la struttura organizzativa dell'Ente.
3. Il dipendente nominato vice-segretario, con provvedimento del sindaco adottato secondo i criteri stabiliti dal regolamento, deve risultare in possesso del requisito soggettivo del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di segretario comunale, come previsto dall'art. 13 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, concernente il Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari comunali e provinciali.
4. In sede di articolazione e graduazione della retribuzione di posizione dei Responsabili di Settore, l'ente valorizza, altresì, la funzione di vice segretario, nel rispetto dei criteri generali a tal fine adottati.

CAPO IV – DIRIGENZA

Art. 50 - Conferimento di incarico di direzione area funzionale

1. Gli incarichi di direzione di aree funzionali sono conferiti dal Sindaco secondo le modalità e i criteri previsti dal Regolamento degli uffici e dei servizi.
2. Essi sono attribuiti ai Dirigenti e/o Capi Settore. L'incarico può essere interrotto in qualsiasi tempo con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati

conseguiti dal Dirigente e/o Capo Settore risulti inadeguato.

3. Tali incarichi si aggiungono alla direzione della struttura organica cui il dirigente e/o capo settore è preposto e comportano, per la durata dell'incarico, l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo, che cessa con la conclusione o la interruzione dell'incarico.

Art. 51 - Funzione dirigenziale

1. La funzione dei Dirigenti e/o Capi Settore è esercitata in conformità agli indirizzi, alle direttive e ai criteri definiti dagli organi politici, nel rispetto delle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e contrattuali.
2. La funzione dei Dirigenti e/o Capi Settore si articola nei compiti che in conformità ai principi stabiliti dalla legge e alle previsioni del presente capo, saranno specificati nell'apposito Regolamento di organizzazione.
3. L'attività di Dirigente e/o Capo Settore è oggetto di valutazione, secondo modalità e criteri stabiliti dal Regolamento per la misurazione e la valutazione della performance.
4. I Dirigenti e/o Capi Settore secondo le rispettive competenze, propongono agli organi istituzionali, anche di propria iniziativa, soluzioni organizzative e procedure per la più efficiente e corretta gestione dell'Ente.

Art. 52 - Direzione di strutture organizzative

1. I Dirigenti e/o Capi Settore preposti alla direzione di strutture organiche permanenti o temporanee, hanno il potere di organizzare lo svolgimento dell'attività della struttura, specificando i compiti dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi e disporre l'utilizzazione del personale addetto distribuendo equamente i carichi di lavoro, favorendo la mobilità, valorizzando le singole professionalità, responsabilizzando i funzionari che operano nell'ambito dell'ufficio.
2. I Dirigenti e/o Capi Settore svolgono attività di sollecitazione, coordinamento, attribuzione di programmi e loro verifica nei confronti dei dipendenti che operano su articolazioni organizzative con più delimitata competenza e in caso di inerzia provvedono in via sostitutiva. Adottano gli atti di gestione del personale che abbiano attinenza con la funzionalità della struttura sottordinata salvo che il Regolamento preveda competenza di altri organi.

Art. 53 - Atti a rilevanza esterna

1. Il Dirigente e/o Capo Settore è competente per l'adozione degli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, conseguente all'esercizio dei compiti di direzione degli Uffici e Servizi a cui ciascuno è preposto.

2. Sono, in particolare, da considerare atti la cui adozione è competenza del Dirigente e/o Capo Settore, fatta salva la ulteriore previsione con regolamenti comunali, che esplicitamente si richiamano al presente articolo:

- a. l'adozione di tutti gli atti vincolati, costituenti esecuzione di norme legislative e regolamentari;
- b. gli atti costituenti certificazione ed attestazione di conformità alla legge ed ai regolamenti nonché le autenticazioni e legalizzazioni;
- c. le notifiche, i verbali, le diffide, l'emissione dei ruoli e gli atti per l'accertamento e la riscossione delle entrate patrimoniali e tributarie, e la comminazione di relative sanzioni;
- d. i ricorsi e la resistenza in giudizio in materia di tributi comunali, salvo la rappresentanza legale;
- e. le manifestazioni di conoscenza e documentazione, compresi i rapporti, i pareri di natura meramente tecnica, le valutazioni, le stime;
- f. la liquidazione delle spese entro i limiti degli impegni formalmente assunti con atti deliberativi o derivanti da contratti o convenzioni e gli atti esecutivi di precedenti deliberazioni relativi ad ordini, richieste di lavori, forniture, prestazioni;
- g. l'approvazione delle graduatorie dei concorsi;
- h. i solleciti per l'adempimento ad obblighi scaturenti da Leggi, Statuto o Regolamenti;
- i. verifiche di cassa, statistiche sui flussi di cassa, emissione degli ordinativi di incasso e mandati di pagamento;
- j. l'emaneazione del parere obbligatorio sulle proposte di deliberazioni di cui all'art. 53 della legge 08/06/1990, n°142 come recepito con la L.R. 11/12/1991 n° 48 - art. 1, comma 1, lett. i) e ss.mm.ii;
- k. l'istruttoria ed ogni altro adempimento inerente i procedimenti di competenza;
- l. le altre responsabilità gestionali attribuite dai contratti collettivi e dai

regolamenti e **ss.mm.ii.**;

- m. la stipula dei contratti;
 - n. l'adozione e l'emanazione delle autorizzazioni, licenze, concessioni o atti analoghi, nonché degli atti di gestione del personale comunale, quando essi presuppongono accertamenti e valutazioni secondo criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti o da deliberazioni comunali;
 - o. il rilascio di certificati, attestazioni, estratti e copie autentiche relative a dati e fatti raccolti, registrati o accertati dal Comune o ad atti emanati dagli Uffici del loro Settore;
 - p. la contestazione di infrazioni, l'esame delle controdeduzioni e difese relative ad esse, l'irrogazione di sanzioni amministrative e le ingiunzioni e gli ordini di esecuzione necessari al fine di portare ad esecuzione le sanzioni amministrative e di ottenere l'ottemperanza alle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano le attività sottoposte a vigilanza del Comune;
 - q. il rilascio di attestazioni che comportano accertamenti complessi; il mero rilascio di ricevute o di analoghe dichiarazioni con cui si dichiara che è stata depositata un'istanza, una domanda o un atto possono essere attribuite dal Dirigente e/o Capo Settore a impiegati del suo Settore;
 - r. la conduzione dei rapporti con i consulenti comunque incaricati, per questioni che interessino atti od operazioni rimessi alla loro competenza;
 - s. gli atti di gestione finanziaria secondo quanto previsto dal Regolamento di Contabilità;
 - t. la formulazione di proposte di deliberazioni che essi ritengano opportune in relazione ai compiti propri del loro ufficio, la formulazione di proposte per il coordinamento delle attività del Settore con quello di altri Settori, progetti o aree funzionali, e la loro presentazione al Sindaco.
2. I Regolamenti possono individuare ulteriori categorie di atti di gestione, da attribuire alla competenza dei Dirigenti e/o Capi Settore.

**Art. 54 - Gestione gare d'appalto e
concorsi**

1. La gestione delle gare d'appalto dei lavori pubblici e delle forniture di beni e servizi è disciplinata dalla legge e dal Regolamento dei contratti.
2. Le procedure concorsuali sono disciplinate dalla legge e dal Regolamento degli Uffici e Servizi.

Art. 55 – Responsabilità

1. I Dirigenti e/o Capi Settore rispondono del buon andamento e dell'efficiente gestione degli Uffici e Servizi posti sotto la propria direzione. Sono responsabili, in particolare, dell'osservanza dei doveri a cui sono sottoposti i dipendenti assegnati agli Uffici e Servizi.
2. La verifica dello stato di attuazione del programma, degli indirizzi e delle direttive deve tener conto delle concrete condizioni di lavoro e di ambiente, della disponibilità di personale e risorse con cui il Dirigente e/o Capo Settore ha ottemperato ai compiti assegnati.
3. Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi prevede anche relativamente alla dirigenza i fatti, le circostanze e gli esiti che possono dar luogo alla responsabilità dirigenziale, le procedure per il loro accertamento, le misure conseguenti.

**CAPO V - PERSONALE E
CONVENZIONI**

Art. 56 - Contratti e collaborazioni esterne

1. I posti di Responsabili dei Servizi o degli Uffici e di qualifiche dirigenziali o di alte specializzazioni, possono essere coperti, a mezzo di contratto a tempo determinato.
2. Il Dirigente e/o Capo Settore determina sull'assunzione con provvedimento in cui è specificata e motivata la durata, la qualificazione professionale, le condizioni del rapporto di impiego.

3. Spetta al Dirigente e/o Capo Settore, con atto motivato, la determinazione concernente il recesso unilaterale dal contratto.
4. Il Regolamento individua i requisiti per il conferimento dell'incarico e le procedure dell'eventuale selezione pubblica.
5. Per le attività prettamente istituzionali o per particolari studi e/o indagini è ammessa la possibilità dell'affidamento di incarichi esterni per la redazione di progetti di alcune opere pubbliche di particolare complessità, pregio architettonico ed alta specializzazione. L'affidamento dell'incarico è condizionato alla esistenza della copertura finanziaria dell'intera opera o del progetto.
6. Il Regolamento specifica le modalità di scelta del professionista, il disciplinare d'incarico, le modalità di presentazione del progetto, nonché le modalità di pagamento.

Art. 57 - Accesso al rapporto di impiego, stato giuridico ed economico del personale

1. Nel rispetto delle disposizioni di legge, il Comune di Scicli disciplina l'accesso al rapporto di lavoro mediante pubblici concorsi oppure mediante selezione interna nei casi previsti dalla legge e dai contratti nazionali di lavoro.
2. Con il Regolamento degli Uffici e dei Servizi sono disciplinate le modalità per assicurare una pubblicità adeguata e criteri di selezione che garantiscano professionalità e competenza per l'assunzione di personale a tempo determinato.
3. Alle assunzioni degli appartenenti alle categorie protette si procederà secondo quanto previsto dalla L. 12/03/1999, n. 68 e ss.mm.ii.
4. La disciplina dello stato giuridico e trattamento economico del personale è quella prevista dagli accordi collettivi nazionali concernente il comparto degli enti locali.

Art. 58 - Relazioni sindacali

1. Le disposizioni degli accordi collettivi nazionali concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono applicati con provvedimento degli organi competenti dell'Ente previa deliberazione del Consiglio ove occorra procedere a variazioni del bilancio.

2. Gli accordi in sede decentrata conclusi con le organizzazioni sindacali nelle materie in cui espressamente la legge od i regolamenti dell'Ente lo prevedano, sono stipulati secondo quanto previsto dai C.C.N.L. del Comparto.

Art. 59 - Responsabilità - Procedimento disciplinare

Nel Regolamento sui procedimenti disciplinari si provvede secondo quanto previsto dai contratti nazionali di lavoro, dal D.Lgs. n. 165/2001 e dalla legge n. 97/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 60 – Formazione

Il Comune di Scicli promuove le iniziative idonee a favorire la formazione, l'aggiornamento e la crescita professionale di tutto il personale, anche organizzando direttamente incontri, corsi di preparazione, perfezionamento e conferenze e garantisce il diritto allo studio, anche di carattere universitario, a favore dei dipendenti comunali.

Art. 61 - Convenzioni a tempo determinato

1. Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi disciplina la possibilità, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, di dare vita a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
2. Il Dirigente e/o Capo Settore determina la stipula della convenzione assicurando pubblica selezione ove reso possibile dalle caratteristiche dell'attività.

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEI SERVIZI CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 62 - I servizi pubblici locali con e senza rilevanza economica

1. Il Comune di Scicli, nell'ambito della propria competenza e mediante l'Ordinamento dei servizi pubblici locali, persegue la realizzazione di fini sociali e promuove lo sviluppo economico e civile della propria comunità. La gestione dei servizi pubblici con rilevanza economica e privi di rilevanza economica avviene secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Statuto. La scelta degli Amministratori deve rispondere a criteri di professionalità e competenza, le modalità di gestione a principi di razionalità.
2. Le forme di gestione devono uniformarsi ai principi di trasparenza e pubblicità dell'informazione, di partecipazione, di solidarietà e tutela degli utenti e debbono assicurare efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

Art. 63 - Dismissione di servizi pubblici

1. La dismissione di servizi pubblici è deliberata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Ove si tratti di servizi gestiti tramite istituzione il Consiglio Comunale delibera la soppressione della stessa e stabilisce i criteri di devoluzione del patrimonio e di impiego del personale. Per i servizi gestiti attraverso Azienda Speciale il Consiglio provvede attraverso la procedura di cui alle leggi vigenti in materia. Per i servizi gestiti tramite società per azioni a capitale interamente pubblico, la determinazione di dismettere il servizio comporta di conseguenza la messa in liquidazione della società; gli statuti delle Società prevedono, tra le ipotesi di liquidazione, la determinazione dell'Amministrazione di non gestire più quel determinato servizio.

Art. 64 - Trasparenza nei servizi pubblici

1. I Regolamenti delle Istituzioni, gli Statuti delle Aziende Speciali e delle Società per Azioni devono contenere disposizioni per garantire la pubblicità degli atti fondamentali relativi alla gestione dei servizi.

2. Specifiche forme di pubblicità devono essere stabilite per contratti, incarichi, assunzioni di personale.

**Art. 65 - Trasformazione
nella gestione dei servizi**

1. Il Consiglio Comunale, su iniziativa della Giunta o su proposta di un quinto dei Consiglieri, ovvero su richiesta dell'organo di Amministrazione dell'Ente che gestisce il servizio relativo, promuove con specifica deliberazione, e rispettando i criteri economico finanziari indicati dalle norme vigenti in materia, la verifica economico-gestionale delle modalità che garantiscono l'ottimale gestione del servizio, con valutazioni di compatibilità giuridica, simulazioni sul livello di efficienza, efficacia, economicità possibili, sulla qualità del servizio all'utenza che le varie soluzioni possono consentire.
2. Entro un tempo determinato non superiore comunque a sei mesi lo studio di verifica economico-gestionale è sottoposto all'esame del Consiglio che assume le determinazioni conseguenti.
3. La costituzione di Istituzioni o Aziende Speciali è approvata a maggioranza assoluta dei membri assegnati.

Art. 66 - Gestione in economia

1. Il Comune di Scicli può gestire in economia i servizi che, per le loro modeste dimensioni, per la loro rilevanza sociale o per le loro peculiari caratteristiche, non rendono opportuno il ricorso ad altre forme previste dalla legge.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi fissando, in particolare, gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi e delle forme di partecipazione per il conseguimento di livelli quantitativamente elevati di prestazione, per la determinazione del corrispettivo degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune di Scicli.

Art. 67 – Istituzione

1. L'istituzione è organismo strumentale del Comune di Scicli di gestione di Servizi Sociali senza rilevanza imprenditoriale, non avente propria personalità giuridica, dotato di autonomia gestionale, operante in Settori quali la Sicurezza Sociale, Sport, Cultura, Pubblica Istruzione, Tempo Libero, Attività Socialmente Utili.
2. Il Consiglio Comunale di Scicli costituisce Istituzioni con deliberazione in cui è indicato il capitale di dotazione, i beni patrimoniali, i mezzi e il personale assegnato; è allegato il Regolamento per il funzionamento e la gestione che determina anche gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale, le modalità di indirizzo e vigilanza, le forme di controllo dei risultati di gestione e verifica economico-contabile da parte dei Revisori dei Conti.
3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituzione è regolato dalle norme sul rapporto di lavoro dei dipendenti comunali. Il Regolamento può prevedere il ricorso a personale con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. L'Istituzione può svolgere la propria attività avvalendosi della collaborazione delle strutture del volontariato.
5. Le modalità di ordinamento, funzionamento e contabilità sono disciplinate da apposito Regolamento.
6. Organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

Art. 68 - Azienda Speciale

L'Azienda Speciale costituisce ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale per la gestione diretta di uno o più servizi privi di rilevanza economica secondo quanto previsto dall'art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 69 - Società per Azioni a capitale interamente pubblico

La Società per Azioni a capitale interamente pubblico è disciplinata *secondo la normativa vigente*.

**Art. 70 - Controllo nella gestione
dei servizi**

1. Il Sindaco, direttamente o su richiesta di 1/5 dei Consiglieri comunali assegnati, può richiedere una relazione sull'attività svolta, nella quale siano evidenziati la qualità, lo stato e i risultati economici della gestione dei servizi pubblici locali, le soluzioni più idonee per trasformazioni, assunzione di nuovi servizi, concessione a terzi, dismissioni.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Scicli esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

Art. 71 - Personale a contratto

1. Per la gestione dei servizi il Comune, per le posizioni apicali o di specializzazione, può ricorrere a contratti a tempo determinato.
2. Per le Istituzioni e le Aziende Speciali alla copertura dei posti di cui al comma precedente prioritariamente si provvederà utilizzando il personale del Comune in possesso di adeguata professionalità.

**CAPO II - NOMINE
AMMINISTRATORI**

**Art. 72 - Nomina, designazione e revoca degli Amministratori e
rappresentanti presso Enti, Aziende e Istituzioni**

1. La nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni operanti nell'ambito del Comune o da esso dipendenti o controllati è di competenza del Sindaco secondo i tempi e le modalità previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente.
2. Il Sindaco annualmente, in coincidenza con redazione della relazione annuale di cui precedente art. 28, trasmette dettagliata relazione sull'attività svolta dei rappresentanti nominati dal Comune ai sensi del comma 1.
Tali relazioni possono essere chieste nel corso dell'anno da parte di un quinto dei Consiglieri Comunali assegnati.

TITOLO VI - LA PARTECIPAZIONE

Art. 73 - Diritti dei cittadini

1. Il Comune di Scicli riconosce il diritto dei cittadini, degli utenti dei servizi, delle formazioni sociali liberamente costituite in seno alla comunità locale a concorrere all'indirizzo, allo svolgimento, al controllo dell'attività dell'Amministrazione in conformità alla legge, allo Statuto e ai Regolamenti.
2. Al fine di rendere effettivo il diritto all'informazione sugli atti dell'Ente, il Comune di Scicli garantisce ai cittadini, agli Enti, al Volontariato e alle Associazioni, l'accesso alle strutture ed ai servizi per via telematica, a mezzo del sito internet ufficiale del Comune di Scicli. Garantisce inoltre la specializzazione delle proprie attività e dei servizi pubblici anche attraverso un sistema di punti informativi decentrati sul territorio.
3. Il Comune di Scicli considera la tutela dei diritti dei cittadini criterio generale di indirizzo per l'attività comunale, favorisce il loro esercizio, adotta specifiche carte dei diritti per evidenziare norme di garanzia e rispetto per categorie deboli e soggetti particolarmente esposti, favorendone la loro pubblicizzazione.
4. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone nel rispetto delle leggi che disciplinano la materia.
5. Il Comune adotta, dall'entrata in vigore del presente Statuto, la “Carta dei Diritti” riguardante specifici servizi comunali e tesa a garantire i diritti dei cittadini. La Carta, adottata previa consultazione con i soggetti di cui al comma 2, è adeguatamente pubblicizzata e rappresenta i criteri di indirizzo per l'attività comunale.

Art. 74 - Valorizzazione delle libere associazioni

1. Il Comune di Scicli favorisce le libere associazioni e le organizzazioni di volontariato che non perseguono scopo di lucro prevedendo, con specifici

regolamenti, agevolazioni nell'uso e nell'affidamento di impianti, strutture, sedi, servizi comunali in base a principi di equità e di valorizzazione dell'utilità sociale delle attività svolte, applicando in loro favore la normativa regionale vigente.

2. Apposito Regolamento stabilisce i criteri per l'uso degli spazi e dei locali pubblici, ivi compresi i locali scolastici, per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative organizzate dalle libere Associazioni e dalle Organizzazioni di Volontariato.
3. Il Comune istituisce il “Registro comunale delle libere forme associative”, ove hanno diritto di essere iscritte le forme associative, riconosciute o non riconosciute, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal relativo Regolamento.

Art. 75 - Agevolazioni economiche

Il Comune di Scicli *in via eccezionale può assegnare* i contributi e altre forme di agevolazione economica a libere Associazioni, Organismi di Volontariato, Enti ed Istituzioni, secondo criteri definiti dal Regolamento o comunque predeterminati annualmente contemporaneamente all'approvazione del bilancio di previsione, secondo le modalità dell'apposito Regolamento e sulla base delle disponibilità finanziarie dell'Ente.

Art. 76 - Collaborazione con le Associazioni di Volontariato

1. Il Comune di Scicli riconosce l'apporto delle Organizzazioni di Volontariato comunque costituite al conseguimento di finalità di interesse pubblico, valorizzando l'impegno sociale e l'affermazione di valori di solidarietà.
2. Il Comune di Scicli individua anche con la collaborazione delle Associazioni del Volontariato regolarmente costituite, le forme più idonee per favorire l'apporto di volontari a finalità istituzionali dell'ente, previo accertamento delle idonee capacità e prevedendo specifiche iniziative di formazione, nel rispetto della legge, dello Statuto, dei Regolamenti.

Art. 77 - Le Consulte

1. Le Consulte costituiscono organismi di partecipazione ove sono rappresentate libere Associazioni, Organizzazioni di Volontariato, categorie professionali, Enti,

Istituzioni, individuate dal Consiglio Comunale nelle specifiche delibere istituite. Le Consulte esercitano funzioni consultive e di proposta su specifici ambiti di attività dell'Amministrazione nei confronti della Giunta e del Consiglio, in particolare nella fase di predisposizione dei provvedimenti che attengono le materie di loro interesse.

2. L'organizzazione e il funzionamento delle Consulte sarà disciplinato in appositi regolamenti.
3. Consulte a carattere tematico o territoriale, devono essere istituite dal Consiglio Comunale qualora ne facciano specifica richiesta con l'indicazione del tema, con sottoscrizione autenticata, almeno 30 cittadini residenti o almeno 50 cittadini anche non residenti dei quali almeno la metà residenti che abbiano superato il 16° anno di età. In tal caso il Consiglio Comunale deve deliberarne la istituzione entro sei mesi dalla richiesta. Le Consulte eleggono tra i rappresentanti il proprio Presidente e Vicepresidente. Il Sindaco o un suo delegato eserciteranno funzione di controllo e di garanzia.
4. La Consulta esprime il proprio parere obbligatorio.
5. La Consulta può proporre l'inserimento all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di argomenti attinenti alle problematiche affrontate previa istruzione della proposta da parte del Capo Settore competente e dopo aver sentito la conferenza dei Capi gruppo.
6. L'avviso di convocazione recante l'ordine del giorno del Consiglio Comunale può anche essere trasmesso alla Consulta tramite posta elettronica e nei termini di cui al comma 5, dell'art. 10 dello Statuto.
7. Le proposte della Consulta, a norma del precedente comma 5, potranno essere trasmesse tramite posta elettronica e depositate presso l'Ufficio del Segretario Comunale.
8. Per l'illustrazione dei pareri e delle proposte la Consulta può, coevamente al loro deposito, chiedere che venga sentito, nella seduta del Consiglio Comunale che dovrà deliberare sul relativo punto iscritto all'ordine del giorno, un proprio delegato.

9. Il Consiglio Comunale, nella delibera di istituzione, specifica la composizione della Consulta, gli atti ed i provvedimenti sui quali esprime parere obbligatorio o facoltativo. Il funzionamento delle Consulte sarà disciplinato da apposito Regolamento che sarà approvato entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente Statuto. Entro il medesimo termine le Consulte già operanti saranno rinnovate.

Art. 78 – Petizione

1. La petizione rappresenta la formale domanda al Consiglio Comunale sottoscritta da almeno 500 cittadini che abbiano compiuto il 16° anno di età, anche non residenti che esercitano a Scicli attività di lavoro e di studio, per esporre comuni necessità e chiedere adeguati provvedimenti amministrativi.
2. Il Consiglio Comunale stabilisce nel proprio Regolamento i criteri di esame delle petizioni prevedendo comunque una risposta motivata entro *trenta* giorni dalla presentazione, in cui si dà atto degli atti consequenziali assunti, ovvero della impossibilità a provvedere.

Art. 79 - Consultazioni popolari

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della maggioranza di Consiglieri Comunali assegnati promuove Consultazioni dirette a favorire la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione Comunale. Tali Consultazioni potranno avvenire anche in forma di Referendum, secondo quanto disposto dagli articoli successivi.
2. Il Comune di Scicli riconosce i Forum dei cittadini, liberamente costituiti ai quali devono partecipare, su invito degli stessi, i rappresentanti dell'Amministrazione.

Art. 80 - Referendum consultivo ad iniziativa degli organi comunali

1. Su proposta della maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali assegnati, il Sindaco indice un Referendum consultivo della comunità amministrata, richiedendo di consentire la scelta fra due o più alternative relative alla medesima materia.

2. Il risultato del Referendum conseguente alla scelta di intervento o non intervento che ottiene la maggioranza relativa dei voti è vincolante per l'azione amministrativa nel caso di partecipazione complessiva di almeno il 50% degli aventi diritto. Nel caso di prevalente indirizzo per l'adozione di atti amministrativi si considera vincolante l'opzione che ha ottenuto la maggioranza relativa delle preferenze.
3. Hanno diritto a partecipare al Referendum tutti i cittadini residenti nel Comune di Scicli che hanno compiuto il 16° anno di età.
4. Il Regolamento definisce i tempi, le modalità di indicazione dei quesiti referendari sulla scheda, le procedure per lo svolgimento della Consultazione e le forme di pubblicità.

Art. 81 - Il Referendum consultivo ad iniziativa popolare

1. Oltre che su iniziativa degli organi comunali il Referendum consultivo può essere indetto dal Sindaco su iniziativa popolare, quale consultazione inerente le scelte dell'Amministrazione in relazione a indirizzi e decisioni che riguardano la vita della città ed il suo sviluppo, anche già oggetto di specifici provvedimenti dell'Amministrazione.
2. La proposta di Referendum è articolata in unica domanda formulata in modo breve, chiaro, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione.
3. Il risultato del Referendum, discusso entro 30 giorni dalla sua ufficiale comunicazione dal Consiglio Comunale, vincola l'Amministrazione a dar corso alla volontà popolare emersa dalla consultazione.
4. Il Referendum consultivo è indetto dal Sindaco quando sia proposto da un gruppo di cittadini aventi diritto a norma del comma 3° dell'art. precedente in numero non inferiore a 2000 con sottoscrizione autenticata, nell'arco di due mesi; la legittimità dei quesiti da sottoporre a Referendum è valutata da specifica commissione, composta dal Sindaco o da un suo delegato, che la presiede, da tre Consiglieri nominati dal Consiglio, di cui uno di minoranza, dal Segretario Comunale.

5. Il Regolamento sul Referendum consultivo ad iniziativa popolare disciplina le procedure per lo svolgimento della Consultazione e le adeguate forme di pubblicità, il giudizio di ammissibilità.

Art. 82 - Limiti e materie di Consultazione

1. Nel corso dell'anno può essere indetta un'unica giornata di votazione per lo svolgimento di consultazioni cittadine e Referendum consultivi da svolgersi nel periodo tra il 15 Aprile ed il 15 Giugno di ogni anno. Non possono essere sottoposte all'elettorato più di 2 (due) proposte referendarie. Il Regolamento disciplina le priorità ed i criteri di scelta nel caso di iniziative referendarie superiori al numero massimo ammissibile ogni anno.
2. I Referendum non possono essere indetti su materie di non esclusiva competenza locale e su questioni attinenti:
 - a. elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
 - b. il personale comunale o di Enti, Aziende, Istituzioni dipendenti e Società a partecipazione comunale;
 - c. provvedimenti inerenti il bilancio e il conto consuntivo, la contabilità, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti e l'applicazione di tributi;
 - d. provvedimenti relativi ad acquisto ed alienazione di immobili, permute, appalti e concessioni;
 - e. atti inerenti la tutela di minoranze etniche e religiose.
3. Quando il Referendum sia stato indetto, il Consiglio Comunale e la Giunta sospendono l'attività deliberativa sul medesimo oggetto.

Art. 83 - Tutela civica e azione popolare

1. Ogni soggetto pubblico o privato che si ritenga leso da un provvedimento degli organi del Comune può proporre memoria scritta al Comune stesso richiedendo la modifica, la riforma, la revoca o l'annullamento dell'atto.

2. Ciascun elettore del Comune può far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

Art. 84 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Consiglio Comunale sceglie, mediante estrazione a sorte, come previsto dalla normativa vigente, il Collegio dei Revisori dei conti, composto da 3 membri.
2. I Revisori durano in carica 3 anni, non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di statuto, al loro incarico.
3. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dall'art. 17 comma 7 del presente statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
4. Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori, eleggono domicilio presso la segreteria comunale e accedono liberamente agli atti e ai documenti del Comune.
5. I Revisori dei Conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.
6. Il Collegio dei Revisori attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto di gestione e lo schema di rendiconto.

TITOLO XI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 85 – Regolamento

1. Il Regolamento per la disciplina dei contratti, il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento per il Consiglio Comunale se necessario saranno adeguati.
2. Fino all'approvazione del Regolamento consiliare, continueranno ad essere applicate, per il funzionamento dell'organo consiliare, le normative previste in materia.

3. Fino all'approvazione dei suddetti Regolamenti rimangono in vigore quelli esistenti, per le parti non in contrasto con la normativa statutaria.
4. Al fine di prevedere l'integrazione degli stranieri e degli apolidi nel tessuto sociale del Comune di Scicli, con apposito Regolamento sarà prevista l'istituzione della Consulta dei cittadini migranti.

Art. 86 – Garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (G.A.D.I.A.)

Il Comune istituisce, nel rispetto delle competenze degli Enti Locali, (G.A.D.I.A.) al fine di assicurare la piena attuazione dei diritti riconosciuti alle persone di minore età presenti nel territorio comunale, ivi compresi gli extracomunitari residenti. Disciplina l'organizzazione, le funzioni, le modalità di nomina da parte del Consiglio Comunale, la durata dell'incarico, e individua i locali idonei per il funzionamento dell'Ufficio del G.A.D.I.A. Le funzioni del Difensore dei Diritti dei Bambini saranno svolte a titolo gratuito e senza alcun onere a carico del Comune.

Art. 87 - Revisione dello Statuto

1. Il Sindaco, la Giunta Municipale e i Consiglieri Comunali possono proporre modifiche allo Statuto.
2. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall'art. 4, commi 3 e 4, della legge 8 giugno 1990 n. 142, recepito dall'art.1 comma 1 lett. a) della l.r. 11/12/1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 1, comma 5, della L.R. n. 30/2000 e ss.mm.ii.
3. Le proposte di cui al precedente comma, almeno trenta giorni prima dell'adunanza del Consiglio Comunale, sono inviate in copia ai Consiglieri Comunali e depositate presso la Segreteria Comunale dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal Regolamento.
4. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.

5. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.
6. Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione dello Statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica.
7. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata fin tanto che dura in carica il Consiglio che l'ha respinta.

Art. 88 – Rinvio - Entrata in vigore

1. Per tutto ciò che non è previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del codice civile, alla legge n. 142/90 così come recepita dalla Regione Siciliana, all'ordinamento finanziario e contabile contenuto nel decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii e alle leggi regionali in materia, nonché alle disposizioni contenute nell'Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia ed alle norme di legge applicabili nella Regione Siciliana.
2. Il presente Statuto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo Pretorio on - line del Comune di Scicli per trenta giorni consecutivi.
3. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.
4. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.
5. Il Segretario Comunale, con dichiarazione in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
6. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.